

**Proposta di legge di iniziativa popolare
"Servizio Idrico Integrato della Regione Liguria"**

**Articolo 1
(Finalità)**

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere m) ed s), della Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la salvaguardia della vita degli esseri viventi attraverso un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

**Articolo 2
(Principi generali)**

1. L'acqua è un bene comune, un patrimonio collettivo, essenziale e insostituibile. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua costituiscono diritti inviolabili, inalienabili e universali della persona umana.
2. La gestione dei Servizi Idrici Integrati, di seguito denominati S.I.I., non può dare luogo ad alcuna forma di profitto.
3. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future.
4. L'utilizzo delle acque è subordinato al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche e non, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
5. L'uso dell'acqua deve avvenire seguendo le seguenti priorità:
 - a) alimentazione e igiene umana;
 - b) agricoltura;
 - c) allevamento;
 - d) uso industriale.
6. In ogni caso gli usi diversi da quello umano sono ammessi solo se la risorsa è sufficiente a garantire la sostenibilità complessiva del prelievo ed a condizione che non ledano la qualità dell'acqua nelle sue proprietà naturali; va salvaguardata la biodiversità, così come va favorito l'utilizzo dell'acqua di recupero, in particolare quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa.

**Articolo 3
(Individuazione e definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali e delle loro funzioni)**

1. L'Ambito Territoriale Ottimale, di seguito denominato A.T.O., è organizzato sulla base di un bacino idrografico (o sub bacino) o bacini idrografici contigui. All'interno di ogni A.T.O. viene organizzato il S.I.I. La Regione delimita con apposita legge gli A.T.O. osservando il disposto dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, ponendo come criterio prioritario per la delimitazione degli stessi l'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, escludendo la possibilità di dividere tra due o più A.T.O. un bacino o un sub-bacino.
2. Gli A.T.O. sono costituiti dai comuni compresi, anche parzialmente, nel territorio.
3. L'assemblea dei rappresentanti dei comuni compresi nell'A.T.O., costituisce l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, di seguito denominato A.A.T.O.. I comuni appartenenti all'A.T.O. forniscono le dotazioni e le strutture tecniche.

4. Le A.A.T.O. svolgono attività di programmazione e controllo sulla gestione del S.I.I. In particolare, adottano i Piani d'Ambito, la Convenzione di Cooperazione, il Regolamento per la gestione del S.I.I. e i principi per la redazione della carta dei servizi da parte dei gestori. Detti atti fissano i compiti dei gestori del S.I.I. nell'ambito della pianificazione e della programmazione predisposte dai Piani d'Ambito e da ogni altro atto programmatico attinente al servizio idrico. Le A.A.T.O. altresì controllano, per mezzo della struttura tecnica dell'A.T.O., l'esecuzione, anche in corso d'opera, degli interventi e, successivamente, i consuntivi presentati dai gestori. Le A.A.T.O. sono il presidio pubblico del S.I.I., favoriscono l'integrazione tra le diverse politiche intese alla valorizzazione delle risorse rinnovabili del territorio (quali i rifiuti, l'energia, il turismo) e le sinergie tra le strutture operative, come le aziende, che ne hanno cura.

5. Le Aziende che gestiscono i S.I.I. e le A.A.T.O. concorrono in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. A tal fine, la Regione rilascia alle Autorità d'Ambito le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali nei rispettivi Bacini Idrografici. Tali concessioni potranno eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità d'Ambito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.

6. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che saranno sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità concessionarie delle derivazioni.

7. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la Convenzione di Cooperazione Tipo che dovrà essere sottoscritta, entro i successivi dodici mesi dalla sua emanazione, dai Comuni appartenenti a ciascun A.T.O.

8. I delegati degli enti partecipano alle assemblee decisionali dell'A.A.T.O., con vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato.

9. Ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'Ambito, è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'Ambito.

10. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 13, vengono sostenute e promosse forme di partecipazione degli abitanti e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato;

Articolo 4

(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al S.I.I. costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederli. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

3. La gestione e l'erogazione del S.I.I. non possono essere separate.

Articolo 5

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. Nel rispetto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio

essenziale, con situazione di monopolio naturale, il S.I.I. è da considerare servizio pubblico locale di interesse generale non economico.

2. La gestione del S.I.I. è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari progressivi basati su criteri di equità e solidarietà.

Articolo 6

(Affidamento della gestione del servizio idrico integrato)

1. La gestione del S.I.I. non può dar luogo a profitti, come stabilito dall'esito del referendum del 12 – 13 giugno 2011.
2. Il gestore del S.I.I. ha come obiettivo economico il pareggio di bilancio. Eventuali utili non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere utilizzati per migliorare il servizio.
3. Le A.A.T.O. possono prevedere la salvaguardia delle gestioni dirette del servizio dei Comuni montani sotto i 1000 abitanti.
4. I rapporti tra A.A.T.O. e gestore sono regolati dalla Convenzione prevista dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 152/2006.

Articolo 7

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni A.T.O. viene predisposto un bilancio idrico a livello di singoli bacini che tenga conto anche del relativo assetto idrogeologico entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Liguria individua per decreto l'autorità responsabile per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :
 - a) il diritto all'acqua;
 - b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
 - c) la presenza di una quantità minima di acqua in alveo (deflusso minimo vitale) immediatamente a valle dei prelievi per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
3. Detti principi dovranno essere inseriti anche negli strumenti di pianificazione urbanistico-edilizia dei Comuni.
4. Ogni A.A.T.O. tra gli investimenti da pianificare inserisce anche la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, relativo all'informazione e alla consultazione pubblica, e del comma 461 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

Articolo 8

(Principi relativi alla concessione di prelievo)

1. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità e dei principi, così come stabiliti agli articoli 1 e 2 della presente legge e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
2. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alla risorsa soddisfacendo in

particolare il principio “chi inquina paga”, ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE , fermo restando quanto stabilito all’articolo 10 della presente legge. In caso di particolari esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dalla presente legge. Le concessioni in essere vanno revisionate ogni cinque anni, con verifica delle portate emungibili e dei canoni di concessione. Alla scadenza delle concessioni viene effettuata una valutazione della sostenibilità dei prelievi e messa a gara una eventuale nuova concessione. Fintanto che il processo di pianificazione previsto dalla presente legge non sarà concluso, non possono essere rilasciate nuove concessioni.

Articolo 9 **(Principi relativi al controllo della qualità delle acque)**

1. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite destinabili all’uso umano, non devono, di norma, essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso le singole A.A.T.O. possono definire un ammontare del canone di concessione maggiorato nel rispetto della normativa vigente.

2. Per tutti i corpi idrici, superficiali e profondi, deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

- a) il censimento dettagliato di tutte le attuali captazioni e/o derivazioni, delle loro portate e delle eventuali reimmissioni in falda o in corpo idrico superficiale;
- b) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici e della loro compatibilità con il corpo ricettore;
- c) l’uso corretto e razionale delle acque;
- d) l’uso corretto e razionale del territorio.

3. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti al concessionario, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

4. La Giunta regionale, avvalendosi dell’ARPAL, anche al fine di incentivare il consumo di acqua prelevata direttamente da rete pubblica, determina le modalità per la verifica della qualità dell’acqua e per la diffusione delle relative informazioni. La Giunta regionale istituisce, inoltre, un centro servizi (informatica, banche dati, assistenza legale, laboratori di analisi) a supporto dei vari A.T.O.

5. Tutti gli Enti Pubblici interessati adottano disposizioni, sulla base di linee guida disposte dalla Giunta regionale, affinché a livello locale venga data massima evidenza pubblica alle periodiche verifiche – sia effettuate dal gestore che da ARPAL - sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, e curano la pubblicazione dei relativi dati ai sensi dall’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nell’ambito dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale. I risultati delle analisi effettuate sulla qualità dell’acqua sono portati a conoscenza degli utenti semestralmente e sono pubblicate anche sul sito web della Regione e dell’ARPAL.

Articolo 10 **(Principi relativi alla tariffa)**

1. La tariffa del servizio idrico integrato viene determinata tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della residenza, diversificando la tariffa tra i residenti ed i non residenti. Con riferimento ad una soglia di reddito minimo prefissato dalle vigenti leggi viene applicata una apposita tariffa sociale agevolata. La tariffa tiene conto degli usi pubblici e per tutti gli edifici pubblici viene adottata la tariffa agevolata residenziale.

2. La tariffa viene applicata a quanto effettivamente consumato, senza minimo impegnato.
3. Le politiche di tariffazione perseguono le seguenti finalità:
 - a) incentivare il risparmio della risorsa per ridurre il consumo di acqua;
 - b) disincentivare l'impiego dell'acqua potabile per usi industriali ed irrigui e favorire per tali usi l'impiego dell'acqua di recupero;
 - c) finanziare i maggiori costi di depurazione legati all'uso industriale della risorsa.

Articolo 11 **(Finanziamento del servizio idrico e tariffa)**

1. Il quantitativo minimo vitale garantito, considerato diritto umano, consiste nell'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di 50 litri d'acqua per persona; esso viene fornito in forma gratuita e il suo costo è sostenuto eventualmente da maggiorazioni sulle tariffe per le fasce di consumo più alte o da altre entrate economiche.
2. L'erogazione del servizio idrico per uso domestico non può essere sospesa per nessuna ragione.
3. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, dovranno essere individuate fasce tariffarie progressive.
4. La Giunta regionale definisce i tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 200 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato, ai fini della tariffa e della priorità, all'uso commerciale.
5. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge si deve procedere all'installazione di contatori per tutte le utenze che ancora ne sono sprovviste.
6. Le tariffe per tutti gli usi vanno definite tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare :
 - a) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per integrare l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua;
 - b) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.
7. E' istituito un Fondo di solidarietà che interviene a favore delle famiglie in stato di bisogno dovuto a licenziamento, cassa integrazione, morte o invalidità permanente o ad altra causa. Le risorse economiche costituenti il Fondo sono gestite dai Comuni o da consorzi di Comuni, che costituiscono un Osservatorio Paritetico Locale. L'Osservatorio è composto da rappresentanti dell'Ente locale o dal Consorzio e dai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla Regione. Parte delle risorse del Fondo sono reinvestite per la formazione e l'informazione degli utenti ad un uso responsabile della risorsa idrica e per la conciliazione paritetica per eventuali contenziosi tra gli utenti e i gestori della risorsa.

Articolo 12 **(Gestione partecipata e trasparenza del servizio idrico)**

1. La Regione definisce, mediante deliberazione del Consiglio Regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) la costituzione di un'Agenzia di monitoraggio partecipata, per la verifica dell'attuazione della presente legge.

L'Agenzia non si prefigura come un nuovo e diverso ufficio regionale, bensì come un organo composto dagli stessi rappresentanti del Consiglio regionale, cui si affiancheranno movimenti promotori del referendum sull'acqua, associazioni di consumatori, rappresentanze dei lavoratori del servizio idrico ed altri soggetti della società civile rappresentativi di interessi attinenti alla presente legge. Funzioni, durata e composizione saranno determinati previo confronto con i suddetti.
 - b) la Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, fissa i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato, anche mediante forme di vigilanza e la definizione delle sanzioni applicabili. La Carta viene adottata su proposta

dell'Agenzia di monitoraggio di cui alla lettera a) del presente articolo.

c) le forme e le modalità più idonee ad assicurare il governo democratico e partecipativo della gestione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento al comma 461 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

2. Gli Enti Locali, mediante gli strumenti previsti in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in base alla deliberazione regionale di cui al comma 1, assicurano forme di partecipazione attiva degli abitanti del territorio e dei lavoratori del servizio idrico integrato alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.

3. Le sedute dell'A.A.T.O. sono pubbliche. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono pubblicate sul sito dell'A.A.T.O., almeno cinque giorni prima della seduta. Vengono, inoltre, pubblicate sul sito dell'A.A.T.O. i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con tutti gli allegati, in attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. I gestori del servizio idrico vanno in ogni caso assimilati a enti pubblici per quanto riguarda la normativa sugli appalti e i lavori pubblici e sulla trasparenza, pertanto andranno resi pubblici, tramite idonei strumenti anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti con impegno di spesa.

5. L'A.A.T.O. assume le proprie decisioni previo parere obbligatorio non vincolante del soggetto che ha promosso il referendum sull'acqua, delle associazioni di consumatori, della RSU dell'azienda che gestisce il S.I.I., e di altri soggetti della società civile ritenuti significativi nel territorio considerato.

6. La Convenzione di Cooperazione dell'A.A.T.O. prevede che i Sindaci che partecipano all'Assemblea votino secondo il mandato ricevuto dal proprio Consiglio Comunale, che deve essere preventivamente convocato per deliberare sui punti in discussione in sede di Conferenza dei Sindaci. Il voto espresso in difformità od in mancanza di delibera del Consiglio Comunale è da considerare nullo.

Articolo 13

(Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di favorire la gestione pubblica del servizio idrico integrato e attuare i processi per la trasformazione in gestioni pubbliche di quelle esistenti è istituito presso la Giunta regionale, il Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le Aziende speciali e Consorzi tra Comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, approva un regolamento per disciplinare le modalità di finanziamento e di accesso al Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.

Articolo 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con gli introiti dei canoni iscritti nel bilancio regionale, come segue:

- Stato di previsione dell'entrata
U.P.B. 3.1.4. "Altri proventi di parte corrente"
- Stato di previsione della Spesa
U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche".

Articolo 15
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge.